

COMUNE DI REMANZACCO

COMUNE DI MANZANO

PROVINCIA DI UDINE

**Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di
Segreteria comunale tra i Comuni di Remanzacco e Manzano**

L'anno **duemiladiciannove** (2019), il giorno **due** (02) del mese di **ottobre** (10), in Remanzacco presso l'Ufficio di Segreteria Comunale sono presenti i Signori:

- 1) BRIZ Daniela, nata a Udine il 10.10.1963, residente in Remanzacco, Sindaco legale rappresentante del Comune di Remanzacco, nel cui nome e per conto del quale agisce, ove è domiciliato per la carica in P.za P. Diacono, 16 - C.F. 80006810305;
- 2) FURLANI Piero, nato a Udine il 24.02.1961 e residente in Manzano via Sette Fratelli Cervi n. 4, Sindaco legale rappresentante del Comune di Manzano, nel cui nome e per conto del quale agisce, ove è domiciliato per la carica in via Natisone n.34 - C.F. 00548040302

P R E M E S S O

- Che l'art. 30, c. 1, del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000, prevede, che i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare tra loro apposita convenzione;
- Che l'art. 98, c. 3, prevede espressamente la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'ex Agenzia;
- che con deliberazione n. 42 del 27 settembre 2019 del Consiglio Comunale di Remanzacco e con deliberazione n. 40 del 30 settembre

2019 del Consiglio Comunale di Manzano i due Enti hanno determinato di gestire in forma associata le funzioni di Segreteria comunale facendo ricorso all'istituto della convenzione.

CIÒ PREMESSO

si addivene alla stipula del seguente atto convenzionale ai sensi di legge e nel rispetto delle deliberazioni del Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Prefettura.

ARTICOLO 1

I Comuni di Remanzacco e Manzano si convenzionano per gestire il Servizio di Segreteria con un unico Segretario Comunale, al fine di garantire ai due Enti la migliore efficienza al minor costo, nello spirito indicato dalla legge.

Ai Segretari convenzionati spetta la retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto dello stipendio in godimento ai sensi del vigente C.C.N.L. oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni.

La convenzione tiene conto delle norme di legge in materia e delle apposite linee di indirizzo elaborate dal Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali – Prefettura.

ARTICOLO 2

Il Segretario, considerata la struttura organizzativa dei due enti, svolgerà le proprie funzioni articolando la propria prestazione lavorativa, nel rispetto del vigente C.C.N.L. nel seguente modo:

- 60% nel comune di Remanzacco;
- 40% nel comune di Manzano ed in tale proporzione saranno suddivisi gli oneri tra i due Enti.

ARTICOLO 3

Nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 2 il Segretario Comunale ha l'obbligo di prestare servizio e garantire le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 in entrambi i Comuni, con orari e modalità che saranno determinati previa opportune intese tra le due Amministrazioni interessate. E' comunque sempre possibile che, a fronte di particolari esigenze d'ufficio di uno dei due Enti convenzionati, il Segretario svolga la propria attività lavorativa secondo un'articolazione diversa rispetto a quella sopra indicata o fuori sede.

In ogni caso l'eventuale deroga dovrà essere preventivamente comunicata al Comune interessato e andrà a incidere conseguentemente sul riparto delle spese, in assenza di opportuni interventi compensativi.

ARTICOLO 4

Al Segretario Comunale in Convenzione spettano i compensi stabiliti dal D.P.R. 465/1997, dal C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali vigente nonché quelli che verranno stabiliti da altre norme che eventualmente entreranno in vigore durante la vigenza della presente convenzione.

ARTICOLO 5

I compensi diversi dalla normale retribuzione (indennità di risultato) saranno determinati e liquidati direttamente da ciascun Comune interessato, secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 6

Il Comune di Remanzacco costituisce il Comune Capofila della presente Convenzione.

Al Sindaco del Comune Capofila compete la nomina e la revoca del segretario comunale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, il Comune Capofila provvederà a liquidare al Segretario Comunale gli assegni e le indennità dovute, oltre alle spese di viaggio, regolarmente documentate, per recarsi dall'uno all'altro Comune nella stessa giornata, rendicontando periodicamente al Comune di Manzano che provvederà al rimborso successivo.

La liquidazione delle spese di viaggio verrà effettuata ai sensi del decreto del Presidente dell'Unità di Missione istituita con Decreto del Ministro dell'interno del 31.7.2010 – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ARTICOLO 7

Il Segretario in Convenzione ha la sua sede presso il Comune di Remanzacco ed è in questa sede che dovranno essere, allo stesso, comunicati tutti gli atti che lo riguardano.

Ogni atto o provvedimento che riguardi il Segretario sarà trasmesso tempestivamente per conoscenza al Sindaco del Comune di Manzano.

ARTICOLO 8

Qualora il Comune capofila individui il vicesegretario, avente i requisiti per la sostituzione del Segretario Comunale, lo stesso - autorizzato dall'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Regionale - sostituirà il Segretario della convenzione in caso di vacanza, assenza e impedimento, garantendo il servizio in entrambi i

Comuni.

Gli eventuali oneri, derivanti dalla sostituzione a mezzo del vicesegretario, saranno ripartiti tra i due Comuni secondo la disciplina di cui all'art. 2 che precede.

ARTICOLO 9

Entro il mese di dicembre di ogni anno, ove necessario, i Sindaci dei due Comuni si incontreranno per verificare i risultati e l'efficienza del Servizio svolto in Convenzione e per proporre eventuali modifiche allo stesso.

ARTICOLO 10

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data di adozione del provvedimento di competenza dell'ex Agenzia dei Segretari comunali e provinciali FVG di presa d'atto della costituenda convenzione, data entro la quale la presente Convenzione verrà sottoscritta dai rappresentanti dei Comuni partecipanti.

La presente convenzione ha validità fino al 30 settembre 2024, salvo rinnovo espresso a norma delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 11

I due Enti possono stabilire in qualunque momento, di comune accordo, la risoluzione del contratto convenzionale, prima della naturale scadenza, con preavviso al Segretario Comunale e all'Agenzia, di almeno due mesi, previa apposita deliberazione dei consigli comunali di entrambi gli enti.

Si può prescindere dal rispetto di tale termine ove vi sia l'accordo congiunto delle due Amministrazioni Comunali e del Segretario.

Le parti danno atto, inoltre, che nel corso della durata della convenzione uno dei due Comuni possa recedere dalla medesima. Il recesso dovrà essere

deliberato dal consiglio comunale del Comune interessato e comunicato all'altro Comune con anticipo di due mesi di tempo.

ARTICOLO 12

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si opera rinvio alle norme statali vigenti e ad ogni altro provvedimento regolante la materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di

Remanzacco

Il Sindaco del Comune di

Manzano